

**carta ecologica**

# **La Guardia ecologica volontaria**

fine '800



1914



anni 20-30



anni '70



Le Guardie ecologiche volontarie, tanto giovani da non avere ancora una storia, hanno una preistoria. È in effetti dalla fine del secolo scorso che si incomincia ad attribuire a guardie giurate delle funzioni pubbliche; e non è senza significato che ciò sia avvenuto, prima che in ogni altro, nel settore della protezione dell'ambiente: quello stesso al quale le odierne GEV della Regione Lombardia sono destinate. È facile intuire che, prive di poteri pubblici, le GEV non avrebbero modo di svolgere efficacemente la loro attività. Ma ci sono voluti parecchi interventi legislativi prima che il triangolo ambiente-volontariato-pubblici poteri venisse messo a fuoco.

Tra la fine dell'800 e i primi anni del 900 si attribuisce per legge a qualsiasi agente giurato della pubblica amministrazione - Stato, Province, Comuni, Consorzi - la funzione di accertare le contrav-

venzioni al *libero e sicuro esercizio della navigazione* e alle norme che regolavano le opere di bonifica delle paludi; e di stenderne verbale.

Nel 1914 la figura della guardia

particolare giurata ottiene una dettagliata disciplina col Regio Decreto n. 563 che regolamenta gli istituti di vigilanza privata: norme in gran parte valide ancora oggi perché rifuse nel Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TUPS) del 1931.


Negli anni 20 e 30, con varie leggi e decreti, vengono attribuite alle guardie giurate funzioni di vigilanza su foreste, acque, pesca e caccia, protezione degli animali.

Ma la vera svolta si verifica nell'ambito della legislazione regionale (anni 70). Sono state infatti le Regioni a statuto ordinario a intervenire per prime nella protezione della flora e della fauna, rese sensibili dai gravissimi problemi posti dal turismo di massa che negli anni passati ha recato danni, spesso irreversibili, a tutto il paesaggio italiano, in particolare a quello montano.

È del 1973 la legge n. 58 della Regione Lombardia che istituisce le riserve naturali e protegge la flora spontanea, in una visione d'insieme che si estende dalla vigilanza alle sanzioni, dall'istruzione alla propaganda. E in questa legge sono chiamate alla vigilanza, accanto agli organi tradizionali, anche le *guardie giurate onorarie*, nominate dalla Provincia e scelte all'interno del Club Alpino Italiano o delle associazioni naturalistiche locali, o fra persone che abbiano seguito corsi di formazione professionale in materia. Nella legge n. 33 del 1977 anche i biotopi e i geotopi e gli ambienti lacustri e fluvia-

li entrano nell'ottica della tutela; accanto alla flora spontanea s'impone all'attenzione del legislatore la fauna minore. E nell'art. 27 ancora le guardie giurate sono chiamate alla vigilanza e all'accertamento.

Infine un suggerimento importante viene dalla legge n. 53/74 della Regione Veneto: è la Giunta regionale a nominare le guardie, che sono tenute al giuramento davanti al Pretore.



La storia vera e propria delle Guardie ecologiche volontarie ha il suo punto d'avvio nella legge della Regione Lombardia 29 dicembre 1980, n. 105: *Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica*. In questa legge la figura della Guardia ecologica trova per la prima volta un assetto completo: la Regione precisa le finalità del servizio, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e degli esami relativi, il procedimento per la nomina, l'organizzazione e il funzionamento del servizio.

Scorrendo gli articoli della L.R. 105/80, la materia si distribuisce così:

- l'art. 1 (Finalità) definisce la figura della GEV e le sue finalità: dalla promozione dell'informazione alla protezione e vigilanza in materia ecologica, all'accertamento e verbalizzazione delle

violazioni;

- agli artt. 2 (Enti organizzatori del servizio) e 7 (Compiti degli Enti organizzatori) identificano nelle Comunità montane, negli Enti gestori dei parchi regionali e nelle Province gli Enti organizzatori del servizio, e ne fissano i compiti;

- gli artt. 3 (Corsi di formazione ed esami), 4 (Nomina a guardia giurata), 5 (Incarico di guardia ecologica volontaria), 6 (Sospensione e revoca dell'incarico), 8 (Doveri delle guardie ecologiche) e 10 (Norma transitoria) tracciano il percorso che porta il cittadino a diventare Guardia ecologica: corsi di formazione, esami, i vari gradini di nomina, l'incarico vero e proprio; indicano i casi di sospensione e revoca dell'incarico; precisano i doveri;

- l'art. 9 (Comitato di coordinamento regionale) presenta il Comitato di cui la Regione si avvale per il coordinamento del servizio e che, in sintesi, ha la funzione di realizzare una uniformità di metodo e di indirizzo nello svolgimento dell'attività;

- gli artt. 11 (Finanziamenti) e 12 (Norma finanziaria) si occupano del finanziamento del servizio, descrivendo il circuito che consente alle somme stanziare dalla Regione di giungere fino agli Enti organizzatori.

## 1.3 Le funzioni

	promuovere l'informazione sulla legislazione in materia ambientale
	cooperare alla protezione dell'ambiente
	vigilare sull'ambiente
	accertare le violazioni di leggi ecologiche
	collaborare in attività di soccorso in caso di pubblica calamità

*Il servizio volontario di vigilanza ecologica ... svolge le seguenti funzioni:*

- promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale;*
- concorrere alla protezione dell'ambiente e alla vigilanza in materia ecologica, nonché ... all'accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica, contenute in singole leggi indicate nel decreto d'incarico;*
- offrire la propria disponibilità alle autorità competenti per collaborare in opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri di carattere ecologico.*

(L.R. 105/80, art. 1)


Su ciascuno di questi punti dovremo tornare. Qui quello che va sottolineato è il carattere di globalità delle funzioni delle GEV, perché il peggio, nella normativa sull'ambiente, non è l'as-

senza di norme ma piuttosto la loro dispersione in una miriade di leggi, decreti, regolamenti che si sono stratificati, spesso con effetti di sovrapposizione e di sostituzione, nel giro di più di

un secolo. Come le norme, così le competenze sono spezzettate, frantumate. E non si tratta solo di una difficoltà soggettiva; cioè: non solo è difficile orientarsi in tutta questa materia, sia per il comune cittadino, sia per chi è preposto alla sorveglianza. È difficile far rispettare le norme anche per le oggettive difficoltà di collegamento (basta pensare ai tempi che ci vogliono) fra i vari organi competenti.

La Guardia ecologica volontaria, nei limiti della materia per la quale è abilitata ad agire, rappresenta di fatto il coordinamento, per così dire, vivente di tutte le norme vigenti. Il suo ambito di intervento coincide con tutte le esigenze del controllo ambientale. Tanto è vero che la prima e forse più importante delle funzioni esercitate dalle GEV è di informare su tutta la legislazione vigente in materia. E questo compito richiede un livello di cultura generale e di specifica cultura tecnico-giuridica non trascurabile; esige studio e continuo aggiornamento.

## Gli Enti organizzatori



*L'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica è affidata:*

- *agli Enti gestori dei parchi regionali per i territori di rispettiva competenza;*
- *alle Comunità montane, per i territori montani non compresi nelle delimitazioni dei parchi regionali;*
- *alle Province ed ai Consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi nei territori non compresi nelle delimitazioni dei parchi regionali e delle Comunità montane.*

*(L.R. 105/80, art. 2)*

È evidente che il legislatore ha inteso rispettare principi di omogeneità territoriale. Ha infatti messo al primo posto nell'elenco i parchi regionali, sempre intercomunali, spesso interprovinciali, il cui principio di unità non è determinato dalla sud-

divisione amministrativa della Regione ma da ragioni interne al territorio, amministrativamente suddiviso in moltissimi Comuni e molte Province. In un'ottica ecologica la prima cosa da salvare è proprio l'unità territoriale, l'omogeneità ambienta-

le. È anche questione di economia, perché territori analoghi avranno problemi ambientali analoghi.

I parchi regionali occupano aree più o meno vaste un po' in tutta la Lombardia. Il più noto è il parco della Valle del Ticino. Ciascuno è stato istituito con una legge che ne ha determinato esattamente i confini.

Poi vengono le Comunità montane, che in Lombardia sono 29. Ma ci sono, evidentemente, delle sovrapposizioni: parchi, cioè, che si sviluppano in territori di Comunità montane. In casi di questo genere la Comunità montana non ha competenza per i territori compresi in un parco regionale, ma solo per la parte di territorio che ne residua.

E le Province, a loro volta, hanno competenza, in ordine all'organizzazione del servizio ecologico di vigilanza, solo sulla parte di territorio che residua sia dai parchi sia dalle Comunità montane.

Per fare un esempio, una GEV di Sonico sarà tenuta ad operare all'interno del servizio del Parco dell'Adamello, non della Comunità montana n. 5 alla quale pure appartiene, perché il parco, come unità territoriale, ha sue prioritarie e omogenee esigenze di salvaguardia. E, analogamente, una guardia di Varzi si trova certo nella provincia di Pavia, ma lavorerà all'interno dell'organizzazione della Comunità montana n. 1, che copre la parte

appenninica della provincia di Pavia.

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento del servizio competono alla Regione, che le esercita attraverso un Comitato di coordinamento.